

(N. 653)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 ottobre 1949 (V. Stampato N. 772)

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 OTTOBRE 1949

Immatricolazione di aeromobili in deroga all'articolo 751
del Codice della navigazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro per la difesa può, con motivato decreto, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali società aventi i requisiti previsti dall'articolo 751 del Codice della navigazione e dal decreto legislativo 4 settembre 1946, n. 88, abbiano l'effettiva disponibilità, ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione, deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756 del predetto Codice, il titolo, diverso dalla pro-

prietà, in base al quale l'iscrizione viene effettuata.

Per gli aeromobili di cui al comma precedente resta fermo il disposto dell'articolo 752 del Codice della navigazione, e gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, dello stesso Codice pongono a carico del proprietario sono trasferiti sulle predette società.

Art. 2.

La presente legge avrà vigore per un biennio dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.